

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 11/02/2021

FATTO

La ricorrente, cointestataria insieme ad un altro soggetto, che aderisce al presente ricorso, di un buono fruttifero ordinario postale di £ 2.000.000, emesso l'8.9.1988 e appartenente alla Serie P, riferisce di aver riscosso il titolo in data 12.1.2019 per un importo complessivo di € 11.173,96.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto.

Osserva infatti che il buono fruttifero nella parte anteriore, era stato individuato mediante l'apposizione della timbratura della serie "P", mentre sul retro reca una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti e in parte illeggibili. Evidenzia che in entrambe le suddette timbrature manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Ritiene, pertanto, di avere diritto alla liquidazione degli importi dovuti secondo le condizioni originarie presenti sul retro del buono per l'intero trentennio di vita; in via subordinata chiede il riconoscimento degli interessi della serie P, riportati dall'unico timbro visibile; in ogni caso gli interessi legali dal reclamo e le spese legali e di presentazione del ricorso, documentate in complessivi € 270,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, poiché la presente controversia ha ad oggetto "vizi genetici del negozio", e in particolare i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione. Cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la



sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinati da norme di carattere speciale; da tali norme risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea come le Disposizioni ABF prevedano, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Inoltre, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che la Delibera del CICR lo abbia ricompreso tra gli intermediari aderenti all'ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Nel merito, reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della seria "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene infine che parte ricorrente fosse senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q", nonché che fosse altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono.

L'intermediario chiede quindi:

- "in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;



- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

La ricorrente nelle repliche, con riferimento all'incompetenza temporale eccepita dall'intermediario, fa presente che la presente controversia riguarda l'interpretazione degli effetti del contratto (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Quanto all'eccepita incompetenza per materia, richiama il succitato Collegio di Coordinamento e fa presente che rientrano nella competenza dell'Arbitro le controversie che riguardano l' "attività di bancoposta".

In conclusione, la ricorrente chiede all'arbitro:

- in via principale, la condanna dell'intermediario al riconoscimento delle "originarie condizioni a tergo del buono per l'intero trentennio di vita e, per l'effetto (...) provveda alla rideterminazione degli importi liquidati tanto per il primo ventennio del buono con conversione dei tassi di interesse della serie Q in quelli originari spettanti della serie P O (...) con capitalizzazione composta annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 quanto per l'ultimo decennio secondo le originarie condizioni e, per l'effetto, limitatamente agli ultimi dieci anni, disporre che l'intermediario corrisponda il quantum di (...) €.13.835,09 (...), oltre interessi legali a far data dal reclamo (04.06.20) e sino al soddisfo";
- in subordine, l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le originarie condizioni per l'ultimo decennio di vita secondo le condizioni riportate a tergo del titolo, oltre interessi legali;
- in ogni caso, la refusione delle spese legali documentate per l'importo di € 270,00.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "connotazioni contrattuali"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza ratione temporis dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al petitum per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF». La controversa de qua rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.



Passando al merito, giova rilevare come la controversia in esame concerna l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie "Q" (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Nel dettaglio, sul retro del buono la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; poi vi sono due timbri sovrapposti: il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre il secondo quelli della serie "Q".

L'intermediario ha, quindi, applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Sul punto, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. Pertanto, nel caso di sovrapposizione di timbrature, devono ritenersi comunque applicabili le condizioni della serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno. La domanda principale proposta dalla ricorrente non può, quindi, essere accolta.

Diversamente, meritevole di accoglimento è la domanda formulata in via subordinata avente ad oggetto il riconoscimento, per il terzo decennio, dei rendimenti secondo le condizioni originariamente stampigliate sul buono. Nella specie, infatti, nessuno dei due timbri sovrapposti sul titolo dispone alcunché con riguardo ai rendimenti dal 21° al 30° anno. In argomento, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nella ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (ex multis cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7986/2020).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo, il rendimento indicato sul retro del buono corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O".

La domanda di refusione delle spese legali non può invece essere accolta stante la natura seriale del ricorso.



P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS